

# **P.E.G. 2018-2020**

Piano della Prestazione – PDO

## INTRODUZIONE

### **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

I caratteri qualificanti della programmazione sono:

- valenza pluriennale del processo: è necessaria una programmazione almeno triennale del processo per porre l'adeguata attenzione all'affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, alla chiarezza degli obiettivi e al corretto ed efficiente utilizzo delle risorse;
- lettura non solo contabile dei documenti: ciò al fine di garantire ai portatori di interesse un sistema capace di creare valore, oltre che dal punto di vista politico amministrativo ed economico-finanziario, anche dal punto di vista informativo per i portatori di interesse;
- coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio: per permettere una valutazione complessiva ed integrata, tra obiettivi/risultati economico-finanziari e programmatici e tra obiettivi/risultati di breve e di medio-lungo periodo.

Accanto a tali caratteri fondamentali, vi è un nuovo quadro degli strumenti che compongono il sistema di programmazione; in particolare, con riferimento alla definizione della prestazione attesa, i documenti da considerare sono:

- il documento unico di programmazione;
- il piano esecutivo di gestione.

#### **Il D.U.P.:**

- sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al consiglio dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 del Tuel;
- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (in particolare del P.E.G.).

#### **Il Piano esecutivo:**

I contenuti del P.E.G., fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la Giunta e le posizioni organizzative dell'Ente.

Il P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;

- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli imP.E.G.ni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della prestazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamEnte nel piano esecutivo di gestione.

Il P.E.G. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'Organo esecutivo e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il P.E.G. contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Il principio contabile ci aiuta anche a comprendere la filiera di obiettivi che deve concretizzarsi all'interno del D.U.P. e del P.E.G..

In particolare:

- all'interno della sezione strategica del D.U.P. sono definiti, per ogni **missione** di bilancio, gli **obiettivi strategici** da perseguire entro la fine del mandato;
- nella sezione operativa del D.U.P. (che copre un arco temporale triennale) vengono individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica.

Per ogni **programma**, e per tutto il periodo di riferimento del D.U.P., sono individuati gli **obiettivi operativi** da raggiungere;

- nel **P.E.G.** devono essere specificatamEnte individuati gli **obiettivi esecutivi** dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi.

Da quanto evidenziato si comprende lo stretto raccordo esistente tra la filiera di obiettivi definita dal principio contabile e gli obiettivi di prestazione di cui al d.lgs. n. 150/2009 così come trattati dalla delibera n. 89/10 dell'A.N.AC.

In particolare:

- gli obiettivi strategici ed operativi diventano funzionali a rappresentare la prestazione attesa con riferimento agli impatti sui bisogni dei portatori di interesse (*outcome*);
- gli obiettivi esecutivi rappresentano i risultati attesi di breve periodo propedeutici al raggiungimento degli impatti programmati e generano gli output dell'azione amministrativa.

### **La rendicontazione della prestazione conseguita**

Il principio contabile sulla programmazione accorpa all'interno del P.E.G., il piano della prestazione dell'Ente ed il piano degli obiettivi.

Per questo motivo è evidente come, ai fini della rendicontazione della prestazione si debba far riferimento ai documenti di rendicontazione previsti dal principio contabile.

L'importanza di tali documenti si comprende quando il principio chiarisce che nella sezione strategica del D.U.P. sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

In particolare, i documenti ai quali il principio fa riferimento sono:

- **lo stato di attuazione dei programmi:** ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella sezione strategica del D.U.P., sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedEnte e dandone adeguata motivazione, opportunamEnte riformulati;
- un **report a consuntivo del P.E.G.:** un documento, comunque, che dia conto degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati;
- la **relazione di fine mandato:** in considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 149/2011, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato.